

Ordinanza su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali

Modifica del 5 marzo 2010

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 12 dicembre 1977¹ su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali è modificata come segue:

Sezione 8a: Società per il sostegno alla Confederazione nella cooperazione economica nei Paesi in sviluppo e in transizione

Art. 30a Scopo e compiti

¹ Per promuovere l'impiego di mezzi dell'economia privata, in particolare gli investimenti nei Paesi in sviluppo, la Confederazione costituisce una società avente forma giuridica di società anonima di diritto privato.

² La Confederazione detiene almeno due terzi dei diritti di voto e del capitale della società.

Art. 30b Esercizio dei diritti di azionista

¹ Il Consiglio federale esercita i suoi diritti di azionista.

² Il Dipartimento federale dell'economia prepara gli affari inerenti alla politica della Confederazione in veste di proprietario e li coordina con i servizi specializzati della Confederazione.

Art. 30c Obiettivi strategici

¹ Il Consiglio federale definisce gli obiettivi strategici della società di volta in volta per quattro anni. A tal fine si basa sui principi riconosciuti in materia di cooperazione allo sviluppo nonché sui principi di sussidiarietà e sostenibilità.

² Il consiglio di amministrazione della società presenta ogni anno al Consiglio federale un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi, per la verifica del quale mette a disposizione le informazioni necessarie.

¹ **RS 974.01**

Art. 30d Finanziamento

La società si finanzia con le proprie attività.

II

Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 6 maggio 1992² concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est è modificata come segue:

Art. 11 Società per il sostegno alla Confederazione nella cooperazione economica nei Paesi in sviluppo e in transizione

Per la cooperazione economica con l'Europa dell'Est, la Confederazione può rivolgersi alla società di cui agli articoli 30a–30d dell'ordinanza del 12 dicembre 1977³ sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali.

III

Disposizioni transitorie della modifica del 5 marzo 2010

¹ Il Dipartimento federale dell'economia:

- a. prepara le basi contrattuali necessarie per la partecipazione della Confederazione alla società e presenta una proposta al Consiglio federale; provvede affinché gli obblighi della società (art. 30c cpv. 2) siano stabiliti contrattualmente;
- b. prepara il trasferimento del portafoglio dalla SECO alla società e presenta una proposta al Consiglio federale;
- c. sottopone al Consiglio federale gli altri affari inerenti alla politica della Confederazione in veste di proprietario (nomina e mandati dei rappresentanti della Confederazione nel consiglio di amministrazione e dell'ufficio di revisione esterno);
- d. prende eventuali altri provvedimenti necessari all'attuazione delle lettere a e b.

² La lettera b si applica d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.

² RS 974.11

³ RS 974.01

IV

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2010.

5 marzo 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

